

ALLEGATO C

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (E TRASPORTO IN DISCARICA DELLA STESSA) DA VIE, PIAZZE, PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI, PER LE STAGIONI INVERNALI 2025-2026 E 2026-2027.

Il presente servizio non richiede il rispetto della normativa CAM ed il presente contratto non è finanziato con risorse PNRR o PNC o risorse dei Fondi Europei (FESR).

Art. 1 – L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio per lo sgombero della neve e pulizia di vie, piazze, parcheggi, marciapiedi e percorsi pedonali in genere indicati nella allegata pianta planimetrica costituente parte integrante del presente Capitolato speciale di appalto nonché il trasporto in discarica della stessa; il servizio dovrà, altresì, essere eseguito con riferimento anche ai nuovi marciapiedi che dovessero essere realizzati dall'Amministrazione comunale nel corso di validità del contratto. In questo caso incomberà all'Amministrazione appaltante l'onere di dare comunicazione scritta all'appaltatore degli ulteriori marciapiedi da assoggettare al servizio di sgombero neve. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – L'appalto ha la durata di 10 mesi + 1 anno a decorrere dal **9 (nove) gennaio 2026 e fino all'8 (otto) novembre 2027.**

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

In conformità a quanto previsto dall'art. **50, comma 6**, del D.Lgs. n. 36/2023, **intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace**, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto **per motivate ragioni**. E' sempre

possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 3 – L'appalto del servizio sarà affidato, a seguito di manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata telematica (anche con un singolo operatore economico) per l'affidamento del “SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE (E TRASPORTO IN DISCARICA DELLA STESSA) DA VIE, PIAZZE, PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI, PER LE STAGIONI INVERNALI 2025-2026 E 2026-2027”, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sul prezzo complessivo a base di gara di €. 201.724,17.= (Euro duecentounomilasettecentoventiquattro/17), Iva esclusa, per i 10 mesi (dal 9 gennaio 2026 al 8 novembre 2026) della stagione 2025-2026 e per l'intera stagione invernale 2026-2027.

Il prezzo annuo è determinato dalla somma di un corrispettivo forfetario fisso di €.

42.530,00.= (Euro quarantaduemilacinquecentotrenta//00), Iva esclusa e comprensivi di €. 2.820,00.= per oneri della sicurezza [per 10 mesi il corrispettivo forfetario fisso è di €. 35.441,67.= (Euro trentacinquemilaquattrocentoquarantuno//67), Iva esclusa e comprensivi di €. 2.350,00.= per oneri della sicurezza], per il mantenimento a disposizione dei mezzi meccanici di cui al successivo articolo 8, e di un corrispettivo annuo, stimato in €. 61.125,00.=, variabile in funzione dell'entità della neve fresca caduta nel corso del periodo annuale di riferimento (dal 9 novembre al 8 novembre) così come desumibile dai dati rilevati dalla Provincia Autonoma di Trento - Stazione forestale di Andalo (considerando solo le nevicate che comportano l'uscita dei mezzi, con esclusione, quindi, delle nevicate di entità inferiori a 5 cm., per le quali, a norma di Capitolato, non sussiste l'obbligo di intervento), nonché di un corrispettivo annuo supplementare, stimato in anni €. 5.845,00.=, variabile in funzione del numero delle uscite dei mezzi di cui al successivo articolo in presenza di precipitazioni con caduta di neve fresca in misura inferiore a 14 cm.).

L'entità del corrispettivo annuo variabile sarà determinata, secondo quanto stabilito dall'art. 10, moltiplicando il numero dei centimetri di neve fresca caduta nello stesso periodo per il prezzo unitario risultante dall'offerta presentata.

L'entità del corrispettivo supplementare sarà determinata, secondo l'art. 10, riconoscendo alla ditta appaltatrice un compenso aggiuntivo in misura tale che il corrispettivo per ogni singola uscita dei mezzi di cui al successivo articolo 8 non sia inferiore ad €. 5.845,00.= (Euro cinquemilaottocentoquarantacinque//00). Per poter considerare una nuova uscita, dovrà essere trascorsa almeno una giornata intera (24 ore continue e consecutive) dal giorno della cessazione della nevicata che ha comportato l'uscita precedente.

L'entità dell'effettivo corrispettivo annuo del servizio sarà, quindi, determinata, secondo l'art. 10, sommando il corrispettivo annuo fisso €. 42.530,00.= (Euro

quarantaduemilacinquecentotrenta//00), Iva esclusa e comprensivi di €. 2.820,00.= per oneri della sicurezza [per 10 mesi il corrispettivo forfetario fisso è di €. 35.441,67.= (Euro trentacinquemilaquattrocentoquarantuno//67) [importo soggetto a ribasso], Iva esclusa e comprensivi di €. 2.350,00.= per oneri della sicurezza], il corrispettivo variabile pari al prodotto del “prezzo unitario offerto in sede di confronto concorrenziale per il numero di centimetri di neve fresca caduta nel corso del periodo annuale di validità del contratto (come rilevato dalla stazione forestale di Andalo), nonché il compenso supplementare per le uscite dei mezzi di cui al successivo articolo in presenza di precipitazioni con caduta di neve fresca in misura inferiore a 14 cm.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il

valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante **le seguenti clausole:**

a) “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”.

b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario]

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall’Amministrazione.

Art. 5 – L’appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo entro il territorio del Comune. Le intimazioni e le altre notificazioni saranno eseguite a mezzo messo comunale o tramite il servizio postale.

Art. 6 - L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto ad alcun tipo di compenso; a tal fine l'appaltatore è tenuto a costituire una polizza di responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli utilizzati per il servizio con massimale che **non dovrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00.=** sia per danni a persone che per danni a cose ed animali per ciascun automezzo e per sinistro. Il Comune richiederà all'appaltatore copia della documentazione concernente le polizze assicurative di cui al primo comma.

Art. 7 --Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 8 – L'appaltatore dovrà svolgere i servizi affidatigli secondo le seguenti modalità:

- non potrà essere richiesto alcun intervento di mezzi o di personale comunale e non dovranno essere usati mezzi meccanici che possano arrecare danni alla sede stradale, alle cordonate ed ai manufatti;
- l'aggiudicatario **dovrà garantire in loco al momento dell'innevamento ed impiegare mezzi meccanici nel numero minimo di seguito indicato:**
 - n. 2 pale gommate con benna priva di denti intercambiabile,**
 - n. 1 automezzo con potenza superiore a 80 Kw attrezzato con lama sgombra-neve,**
 - n. 2 autocarri per trasporto neve con capacità di carico complessiva non inferiore a 20 m³,**
 - n. 2 trattori meccanici con potenza superiore a 50 kw muniti di lama sgombra-neve,**
 - n. 1 fresa da neve da installare su uno dei trattori meccanici,**
 - n. 1 automezzo idoneo a sgomberare dalla neve i marciapiedi ed i**

percorsi pedonali e ritenuto idoneo a tale scopo dall'Amministrazione appaltante; i predetti mezzi meccanici dovranno essere posseduti per almeno la metà (quattro degli otto automezzi richiesti oltre alla fresa da neve) alla data della stipula del contratto di appalto, con obbligo di specificare i corrispondenti numeri di targa, marca, tipo, portata e/o potenza, omologazioni per eventuale installazione di lama sgombraneve, e licenza di autotrasporto per conto terzi ovvero per uso proprio (nel qual ultimo caso è necessario che l'impresa sia iscritta alla C.C.I.A.A. per attività edili, stradali, di movimento terra ed affini e che, in caso di aggiudicazione, possa acquisire anche l'iscrizione alla medesima C.C.I.A.A. anche per l'attività complementare di "sgombero neve". Al momento della stipula del contratto le carte di circolazione di circolazione di tutti i mezzi impiegati nel servizio di sgombero neve su cui saranno installate lame sgombraneve dovranno essere aggiornate riportando l'omologazione per tali installazioni.

- il numero di mezzi meccanici sopra indicato non solleva l'appaltatore, né limita la responsabilità, per cui di volta in volta egli dovrà valutare la consistenza delle precipitazioni nevose provvedendo con immediatezza ad integrare il materiale meccanico per il rispetto delle condizioni sopra citate;
- è richiesta la seguente squadra tipo: **almeno quattro persone abilitate alla guida degli automezzi da impiegare nel servizio, persone che devono essere alle dipendenze (o titolari o soci) dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori alla data di inizio del servizio; per la guida degli altri mezzi è consentito il ricorso al lavoro interinale.**
- i mezzi in dotazione dovranno essere coperti da assicurazione per danni contro terzi e potranno essere impiegati anche al servizio di terze persone solo ad avvenuta ultimazione dello sgombero neve dagli spazi pubblici, accertata dall'incaricato comunale;

- i mezzi sgombraneve, con catene da neve montate, dovranno essere in funzione immediatamente dopo il raggiungimento dello spessore nevoso di cm. 5, previo nulla osta da parte del responsabile comunale; trascorsa 1 (una) ora dal rilascio del predetto nulla osta senza che i mezzi abbiano preso servizio, l'appaltatore incorrerà nelle penali previste dal successivo articolo 12 del presente capitolato;
- in caso di precipitazioni nevose di entità di spessore tra i 5 e gli 8 cm. il responsabile comunale potrà stabilire di non autorizzare l'uscita di tutti i mezzi; in tale caso la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione; n. 1 pala caricatrice gommata potenza tra 50 kW fino a 90 kW al prezzo orario di €. 72,83.= (euro settantaduevirgolaottantatre) risultante dall'applicazione dell'elenco prezzi della Provincia autonoma di Trento; in caso di necessità, n. 1 autocarro a cassa ribaltabile P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t al prezzo orario di €. 87,87.= (euro ottantasettevirgolaottantasette) risultante dall'applicazione dell'elenco prezzi della Provincia autonoma di Trento; sui prezzi sopraesposti sarà applicato il ribasso offerto dal contraente;
- lo sgombero della neve dovrà essere fatto per quanto possibile durante la notte in assenza di traffico;
- i marciapiedi ed i percorsi pedonali dovranno essere sgomberati e resi perfettamente agibili su tutta la superficie. Per quanto riguarda i marciapiedi fiancheggianti la S.S. 421 e la S.P. 64, l'obbligo di sgombero neve e trasporto a discarica riguarda anche la neve ivi accumulata in conseguenza delle operazioni di sgombero neve effettuate sulle medesime strade dai dipendenti del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento. Non è ammessa la formazione di persistenti strati di ghiaccio causa l'insufficiente o mancata pulizia del manto.
- il servizio dovrà essere garantito anche qualora, per effetto del disgelo o di

improvvisi aumenti di temperatura, sul manto stradale dovesse formarsi uno strato di neve bagnata tale da ostacolare il transito;

- il servizio dovrà essere iniziato contemporaneamente dagli automezzi prescritti con priorità di intervento dal centro verso la periferia; il servizio dovrà essere proseguito fintantoché spazi pubblici, strade, parcheggi e marciapiedi siano disponibili al transito su tutta la superficie, scongiurando la formazione di cordoli di neve e ghiaccio ai lati di strade, marciapiedi e parcheggi;
- lo sgombero della neve, sia dalle piazze che dalle strade e relativi marciapiedi, sarà ritenuto idoneo a condizione che lo strato della neve o del ghiaccio non superi lo spessore di cm. 2 e che le superfici aperte alla circolazione non siano inferiori all'80% della larghezza e lunghezza di essi spazi pubblici;
- è vietato in modo assoluto il deposito di neve sulle piazze o sulle strade se non per il periodo limitato ai tempi di carico e allontanamento; il permanere di detti cumuli dopo le 48 ore dalla precipitazione determineranno l'intervento d'ufficio e rivalsa di spese a carico dell'appaltatore; i depositi provvisori potranno essere posizionati in prossimità delle strade, ma non in corrispondenza degli incroci, assicurando comunque la transitabilità della strada;
- lo sgombero della neve da strade, piazze, parcheggi e percorsi pedonali deve essere effettuato in maniera tale da evitare danni a cose e beni dei proprietari dei fondi limitrofi;
- le neve dovrà essere conferita nella discarica individuata presso la cabina primaria dell'azienda elettrica comunale, in via Ponte Lambin; sarà cura ed onere dell'appaltatore provvedere all'apertura ed alla chiusura del cancello posto all'ingresso della predetta cabina al fine di consentire le operazioni di scarico; ogni e qualsiasi danno arrecato a cose o persone per la mancata

adozione dei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del punto di discarica saranno imputabile all'appaltatore con esonero di qualsiasi responsabilità a carico dell'Amministrazione appaltante. L'Amministrazione si riserva di individuare ed autorizzare altre discariche alternative, ad una distanza non superiore a 500 ml. rispetto al centro di Andalo (piazza Centrale);

- la neve deve essere portata in discarica da tutte le vie, piazze e marciapiedi che ne hanno l'esigenza, dando priorità a piazza Dolomiti, piazzale Paganella, piazza Centrale, piazza S. Vito ed alle altre vie e marciapiedi ove, a giudizio dell'incaricato comunale, se ne ravvisi la più urgente necessità;
- **dovrà essere garantito adeguato ricovero in locali chiusi per gli automezzi (esclusi gli autocarri) adibiti al servizio di sgombero neve entro i 5 km stradali (non in linea d'aria) dal Municipio del Comune di Andalo in piazza Centrale n. 1 (da calcolare con Google Maps), al fine di garantirne il perfetto funzionamento anche con basse temperature o situazioni meteo avverse.**

Art. 9 – L'appaltatore, a prescindere dalle disposizioni sopra indicate, che andranno scrupolosamente rispettate, con la firma del contratto sarà ritenuto responsabile sempre e comunque della perfetta transitabilità delle strade e piazza comunali, nonché dei marciapiedi, che devono essere sempre perfettamente efficienti anche a mezzo di terzi nei casi di impossibilità propria per eventuali ed impreviste difficoltà, ivi compresi i marciapiedi privati ad uso pubblico;

Art. 10 – Il corrispettivo annuale accettato sarà liquidato in 4 rate e precisamente:

- 35% (trentacinquepercento) del compenso forfetario annuo fisso di €. 14.885,50.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso) [importo per 10 mesi €. 12.404,58.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso)] e 50% (cinquantapercento) del compenso variabile e del corrispettivo supplementare maturati fino al 15 gennaio 2026 e 2027, entro il 28 febbraio 2026 e,

rispettivamente, entro il 28 febbraio 2027;

- 35% (trentacinquepercento) del compenso forfetario annuo fisso di €. 14.885,50.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso) [importo per 10 mesi €. 12.404,58.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso)] e 80% (ottantapercento) del compenso variabile e del corrispettivo supplementare maturati fino al 31 marzo 2026 e 2027 (al netto di quanto già liquidato con la prima rata), entro il 15 aprile 2026 e, rispettivamente, entro il 15 aprile 2027;
- 15% (quindicipercento) del compenso forfetario annuo fisso di €. 6.379,50.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso) [importo per 10 mesi €. 5.316,25.= (importo da rideterminare a seguito del ribasso)] e 95% (novantacinquepercento) del compenso variabile e del corrispettivo supplementare maturati fino al 31 maggio 2026 e 2027 (al netto di quanto già liquidato con la prima e la seconda rata), entro il 15 giugno 2026 e, rispettivamente, entro il 15 giugno 2027;
- saldo del corrispettivo forfetario, del corrispettivo variabile e del compenso supplementare entro il 31 dicembre 2026 e, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2027.

Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correnteza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di

esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, **previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate.**

In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interassi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede **ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023**, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, **attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.**

All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dei commi precedenti.

Art. 11 – Sono a carico dell'appaltatore oltre che le spese relative agli automezzi ed ai materiali impiegati, tutte le spese relative alle assicurazioni sindacali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché contrattuali ed oneri assicurativi per danni a persone e cose.

Art. 12 – Per qualsiasi inosservanza del presente capitolato (compresa la mancanza delle catene da neve) all'appaltatore sarà applicabile una sanzione di €. 500,00.= (Euro cinquecento) conseguente ad una prima irregolarità; la penalità sarà elevata ad €. 1.000,00.= (Euro mille) per la seconda irregolarità e a €. 2.000,00.= (Euro duemila) per la terza e le successive penalità. Le contestazioni saranno inviate alla ditta tramite consegna diretta da parte di incaricato o con lettera raccomandata. Dopo tre contestazioni di disservizio, qualora la ditta appaltatrice persista nelle inadempienze, l'appalto potrà essere revocato senza che

la ditta possa aver diritto ad indennizzo alcuno. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con comunicazione scritta, di affidare ad altre ditte l'esecuzione di prestazioni non effettuate o rese non a regola d'arte da parte dell'appaltatore con contestuale riduzione del compenso pattuito. Sono comunque fatte salve eventuali azioni legali per la miglior tutela dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la revoca dell'incarico che per il risarcimento di ogni conseguenza e danno.

Art. 13 – Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alle assicurazioni sociali ed infortunistiche del personale dipendente, nonché oneri contrattuali, assicurativi contro la responsabilità civile per danni a terzi, compresi trasportati, ed a cose, eventuali licenze prescritte ed iscrizione alla Camera di Commercio. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto del D.Leg.vo 6 settembre 2011 n. 159 “recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, come da ultimo modificato con ed integrato con D.Leg.vo 15 novembre 2012 n. 218, nonché al rispetto delle norme previdenziali ed assicurative ed alla redazione del Piano operativo della sicurezza, ai sensi D. Leg.vo 6 aprile 2008 n. 81.

Art. 14 – Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e susseguenti al contratto (spese d'asta, imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria ecc.). A tal fine dovrà costituire presso il Tesoriere comunale un “deposito provvisorio spese contrattuali” (tramite PAGOPA) dell'importo di €. 1.550,00.= (Euro millecinquecentocinquanta//00).

Art. 15 – Tutte le questioni che insorgessero tra il Comune e l'appaltatore a causa dell'applicazione del contratto di appalto, quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.

Il ricorso ad arbitrato, secondo quanto previsto dall'articolo 213 del D.Leg.vo

36/2023 potrà eventualmente avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla magistratura competente. Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Codice di Procedura civile. Le spese di giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato domanda di arbitrato. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti ed in quale proporzione debbano andare le spese di giudizio.

Art. 16 – 1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolo, **si considerano prevalenti le disposizioni del contratto**.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, **prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara**.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni

contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente capitolato speciale d'appalto e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);
- a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);
- a.3) il DUVRI;
- a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.4 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- a.5) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante atto pubblico amministrativo.

Art. 18 – (Revisione prezzi) Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono

aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 20 - Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico.

Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 21 - Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 22 - Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 23 - Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 24 - È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al

cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 25 - La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 26 - L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 27 - Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal **Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore edilizia ed integrativo provinciale** [(CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili), CCNL PER GLI OPERAI AGRICOLI FLOROVIVIAISTI – Confagricoltura, CCNL LEGNO E LAPIDEI – (Confartigianato Legno e arredo, Confartigianato Marmisti, CNA Costruzioni, CNA Produzione, CASARTIGIANI, CLAAI)], se presente. Le

medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolo. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 28 - In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Andalo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impedisce proprie istruzioni ai Responsabili del

trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 29 - Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 - Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 - Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via

esclusiva il Foro di Trento.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, che possano insorgere durante l'esecuzione dell'appalto tra la stazione appaltante e l'operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si rivolgeranno ad un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) all'uopo nominato.

Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa l'impugnazione davanti al Foro di Trento nei casi previsti dalla legge.

3. Si rinvia alla disciplina in materia di CCT contenuta negli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 32 – L’Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010 “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in
qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in

qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. l'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e

nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 33 - Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 34 - L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.